ORDINANZA n. 3/2026

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE LATO CITTA'
AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO

Il Dirigente dell'ENAC
Competente per la Direzione Territoriale Bergamo

VISTO gli articoli 687, 698, 702, 718 e 1174 del "Codice della navigazione" approvato con R.D. del 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 25 luglio 1997, n. 250 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" secondo cui, ai sensi degli artt. 5 comma 3 e 6 comma 7, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è esercitato dal direttore aeroportuale competente per territorio - sentiti gli enti e le società interessati - mediante l'adozione di provvedimenti motivati e resi noti al pubblico con appositi segnali;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" che all'art. 8 specifica come per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 6, comma 7 del Codice della Strada sono considerate "aree interne agli aeroporti" quelle poste entro le recinzioni di confine;

VISTA la L. 22 marzo 2012, n. 33 "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali";

VISTA la L.15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e, in particolare, l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente" e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione ed allo sviluppo dell'attività dell'aeroporto di Bergamo-Orio Al Serio, stipulata tra l'ENAC e la società di gestione SACBO s.p.a. in data

1° marzo 2002, la quale all'art. 9, comma 3 rubricato "Regime dei beni", stabilisce che per l'intera durata della convenzione (quarantennale) la SACBO s.p.a. è "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento;

VISTA la Delibera G.R. del 24 gennaio 2003, n. 7/11948 "Disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Norme per l'organizzazione del servizio, disposizioni per la prima attuazione e convenzione-tipo per la gestione del servizio taxi" che all'art. 6 individua i soggetti legittimati al servizio di autonoleggio con conducente;

VISTA l'approvazione del progetto esecutivo (cod. MIA BGY-STR142) del collegamento Stazione Ferroviaria - Terminal Aeroportuale con nota ENAC, Direzione Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture, prot. ENAC-PROT-04/07/2022-0081154-P;

VISTA la nota di SACBO S.p.a. (nr. 23-363/DG/DIN/B30 e prot. ENAC-ABG-21/02/2023-0021988-A), con la quale il Gestore aeroportuale ha comunicato l'inizio dei lavori di cui al progetto esecutivo (cod. MIA BGY-STR142), avente ad oggetto il collegamento Stazione Ferroviaria - Terminal Aeroportuale e con cui lo stesso Gestore ha trasmesso le planimetrie aggiornate (tav. 1, 2 e 3) di: area di intervento, modifica dei percorsi pedonali e nuova area di sosta Enti di Stato;

VISTE le note di SACBO s.p.a. (prot. ENAC-PROT-06/08/2025-0114524-A e ENAC-ABG-13/08/2025-0118051-A), con le quali il Gestore aeroportuale ha comunicato le modifiche apportate alla viabilità e trasmesso le planimetrie aggiornate (tav. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) di: stalli riservati alle operatrici aeroportuali nel parcheggio A, con relativo Regolamento; stalli e implementazione della cartellonistica in ztl; implementazione cartellonistica strada adiacente all'Autostrada; conversione stallo SACBO in stallo PCM presso il parcheggio P2;

VISTA la nota di SACBO s.p.a. (prot. ENAC-PROT-24/11/2025-0170695-A), con la quale il Gestore aeroportuale ha comunicato l'avvenuta realizzazione di un'area di fermata per gli autobus di linea, i taxi e gli NCC, posta in prossimità dell'accesso alla ZTL, e trasmesso le planimetrie aggiornate (tav. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e il nuovo regolamento ZTL;

VISTA la nota di SACBO s.p.a. (prot. ENAC-PROT-23/06/2026-0100879-A), con la quale il Gestore aeroportuale ha comunicato le modifiche correlate ai lavori di ampliamento del parcheggio P1 EST, con riconfigurazione della viabilità circostante e dei parcheggi D ed E, e trasmesso le planimetrie aggiornate (tav. 1, 2, 3, 4, 5 e 6);

VISTA l'avvenuta conclusione dei lavori di modifica degli stalli bus posti in prossimità dell'accesso alla ZTL e destinati alla discesa dei passeggeri;

RITENUTO necessario razionalizzare e aggiornare la disciplina dell'accesso, della circolazione e della sosta di automezzi, mezzi speciali e ogni altro mezzo adibito al trasporto di persone e cose per uso privato e/o pubblico nelle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto "Il Caravaggio" di Bergamo-Orio al Serio (nel prosieguo anche "Aeroporto"), in considerazione delle modifiche da introdurre in merito ai flussi veicolari a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza;

RITENUTO necessario reprimere gli abusi in materia di circolazione, sosta e parcheggio dei veicoli nel sedime aeroportuale nonché fenomeni di abusivismo nell'esercizio dei servizi pubblici e privati di trasporto passeggeri da/per l'aeroporto;

CONSIDERATO che l'art. 6 del Codice della Strada attribuisce inderogabilmente al Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio il potere di regolare la circolazione nelle strade interne aperte all'uso pubblico;

VISTA l'ordinanza ENAC D.T. Bergamo n. 2/2026 recante "*Disciplina della circolazione lato città. Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio*";

SENTITI gli Enti di Stato interessati e il Gestore aeroportuale SACBO s.p.a.,

ORDINA

Art. 1 – Ambito di applicazione

La presente ordinanza si applica nelle aree aeroportuali demaniali aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini della presente ordinanza, per tutto quanto non espressamente specificato, si applicano le definizioni contenute nel D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

Art. 3 – Generalità

Per la circolazione e la sosta dei veicoli di qualsiasi genere nell'ambito del sistema viario aperto al pubblico transito e di pertinenza aeroportuale, per quanto non espressamente disposto dalla presente ordinanza, si applica il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

La segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità aperta al pubblico è quella riportata nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza, che ne fanno parte integrante.

Le variazioni della segnaletica (orizzontale e/o verticale) che non istituiscono nuove prescrizioni o non apportano modifiche alla circolazione, ad esclusione di quelle adoperate per eventuali cantieri, sono da ritenersi efficaci dalla data dell'apposizione del "visto" del Direttore Territoriale sulla nuova planimetria prodotta dal Gestore aeroportuale e asseverata dal competente Post Holder (progettazione) per quanto concerne la conformità alle norme vigenti. La relativa documentazione dovrà essere diffusa all'utenza a cura del Gestore aeroportuale.

Ove si rendesse necessario apportare variazioni e/o introdurre nuove prescrizioni o modifiche alla viabilità delle aree che ricadono nell'ambito di applicazione della presente ordinanza, le stesse devono essere preventivamente discusse con la Direzione Territoriale che, all'esito di valutazione, le approva con specifica ordinanza del Direttore Territoriale.

Le planimetrie, allegate alla presente ordinanza e facenti parte di essa, possono essere consultate presso: la Direzione Territoriale Bergamo, gli uffici della società di gestione SACBO s.p.a. e sulla pagina web del gestore raggiungibile all'indirizzo web https://www.milanbergamoairport.it/.

Art. 4 – Pedoni

È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare unicamente i passaggi pedonali ed i marciapiedi.

Art. 5 – Limiti di velocità

I veicoli di qualsiasi genere devono mantenere una velocità non superiore ai 30 km/h, fatte salve diverse prescrizioni opportunamente segnalate.
I conducenti dei veicoli di qualsiasi genere devono mantenere una condotta tale che i mezzi non costituiscano pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, evitando di causare disordine o intralcio alla circolazione stradale.

I conducenti di veicoli ingombranti (autobus, autotreni, auto snodati, auto articolati) che debbano effettuare manovre in retromarcia devono farsi assistere da terra e rimangono responsabili della manovra stessa.
Restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141 del Codice della Strada.

Art. 6 – Norme di comportamento

È fatto divieto ai conducenti di fermare, sostare o parcheggiare i veicoli nelle porzioni esterne alla carreggiata, sui marciapiedi, sui bordi delle rotatorie o in qualsiasi altra zona non all'uopo individuata da apposita segnaletica.

È fatto divieto ai conducenti di fermare, sostare o parcheggiare i veicoli lungo la recinzione aeroportuale, come da apposita segnaletica. È consentita la rimozione, a cura del gestore aeroportuale, dei veicoli posti in tali aree in divieto di sosta, potendo quest'ultima costituire un rischio per la security aeroportuale.

È fatto divieto ai conducenti di veicoli di qualsiasi genere in sosta o fermata prolungata di mantenere acceso il motore principale del veicolo, come pure ogni altro motore ausiliario (per condizionamento, etc.).

È fatto divieto ai conducenti di veicoli di qualsiasi genere di procedere al lavaggio dei mezzi, nonché di effettuarne la manutenzione, salvo casi di comprovata necessità. In

tale ultima ipotesi l'area interessata deve essere bonificata da residui liquidi, i materiali di risulta devono essere rimossi, così come ogni altro residuo di lavorazione, il tutto a cura e spese delle parti coinvolte.

In tutto il sedime è consentita la rimozione dei veicoli in divieto di sosta, potendo quest'ultima costituire grave intralcio alla circolazione dei mezzi di soccorso. La rimozione è disposta dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni e costituisce una sanzione accessoria alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione di specie.

In tutte le aree esterne all'aerostazione è vietata qualsiasi attività che interferisca con il regolare ed ordinato flusso veicolare e pedonale, essendo tali aree destinate esclusivamente alla movimentazione dei passeggeri in partenza o in arrivo. Per la stessa ragione è vietata ogni attività di promozione e invito all'acquisto.

È vietato aprire o manomettere prese d'acqua, idranti ed ogni altro presidio di sicurezza, se non per motivi pertinenti all'uso cui gli stessi sono destinati e ad opera di personale espressamente autorizzato.

Nelle zone esterne del sedime aeroportuale è vietato calpestare le aiuole, danneggiare o asportare piante e cogliere fiori. Nelle medesime aree è vietato bivaccare, campeggiare e allestire giacigli, anche in via temporanea, con o senza l'utilizzo di cartoni, coperte, tende o strutture provvisorie di qualunque tipo. È vietato, altresì, deporre o abbandonare rifiuti o oggetti personali suscettibili di intralciare o degradare gli spazi comuni e le vie di transito, e porre in essere comportamenti contrari al decoro e all'igiene pubblica.

In tutto il sedime aeroportuale è fatto divieto di introdurre cani, a meno che gli stessi non siano muniti di guinzaglio e museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, oppure su richiesta delle autorità competenti. Costituiscono eccezione i cani guida delle persone con disabilità. I soggetti che introducono cani sul sedime hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta e allo smaltimento delle deiezioni prodotte.

Art. 7 – Corsia Preferenziale

Presso l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio è istituita una "corsia riservata" a senso unico di marcia. Le regole di utilizzo della predetta corsia sono contenute nell'apposito "regolamento", allegato alla presente ordinanza che lo recepisce per intero.

L'utenza è informata della presenza e delle modalità di accesso della "corsia riservata" mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale che ne riporta le regole di accesso e utilizzo.

Sul lato destro e sinistro della "corsia riservata" sono individuati appositi stalli il cui utilizzo è riservato in base a quanto riportato sulla segnaletica ivi presente.

In considerazione del limitato spazio disponibile e delle prioritarie esigenze di sicurezza la sosta dei veicoli autorizzati deve essere limitata al tempo strettamente necessario ad effettuare il servizio e, in ogni caso, in modo tale da non costituire pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose o da determinare disordine e intralcio alla circolazione.

Art. 8 – Parcheggi passeggeri

La sosta dei veicoli appartenenti ai passeggeri è consentita nei parcheggi P1, P2 e P1 EST, individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, come da planimetrie allegate.

All'interno delle predette aree, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, sono istituite apposite aree di parcheggio per le persone con disabilità (P1H e P2H), individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale. Per la discesa dei passeggeri a ridotta mobilità è predisposto, altresì, un parcheggio, posizionato in prossimità dell'accesso alla ZTL.

Le aree di parcheggio ad uso pubblico sono gestite dal Gestore aeroportuale, anche tramite società dallo stesso all'uopo individuate, secondo le modalità e nei limiti della normativa in materia.

Le tariffe d'uso dei parcheggi sono esposte all'ingresso degli stessi. Il Gestore, per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, provvede all'emissione e all'aggiornamento di apposita regolamentazione per la disciplina della sosta e della circolazione in tali spazi, dandone idonea informazione all'utenza.

All'interno del parcheggio P1 "Sosta Breve" è collocata l'area "Kiss & Fly" destinata alla sosta gratuita dei veicoli dei passeggeri o dei loro accompagnatori. Nella predetta area è consentita la permanenza, finalizzata alla salita o alla discesa dei passeggeri, per una durata massima di 10 minuti consecutivi dall'accesso. Inoltre, in considerazione delle esigenze di sicurezza e delle caratteristiche dei flussi in prossimità dell'aerostazione, l'ingresso con franchigia di gratuità è consentito fino ad un massimo di tre accessi al giorno da parte dello stesso veicolo.

All'interno del parcheggio P1 EST è consentita la sosta dei veicoli dei passeggeri e dei loro accompagnatori con franchigia di gratuità minima di 30 minuti consecutivi dall'accesso. Inoltre, in considerazione delle esigenze di sicurezza e delle caratteristiche dei flussi, l'ingresso con franchigia di gratuità è consentito fino ad un massimo di tre accessi al giorno da parte dello stesso veicolo.

In tutte le restanti aree vige il divieto di sosta e di fermata valido per l'intero arco delle 24 ore, con rimozione forzata.

È onere del Gestore aeroportuale provvedere al controllo degli accessi e del tempo di permanenza nei parcheggi come sopra individuati, anche mediante apposizione di sbarre di accesso e/o apparecchiature o dispositivi elettronici omologati e nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 9 – Parcheggi Enti di Stato ed operatori.

Presso l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio sono presenti i parcheggi A, B, C, D, E, M, individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, come da planimetria allegata. Il parcheggio E è riservato esclusivamente ai veicoli del personale in servizio appartenente agli Enti di Stato presenti in aeroporto. Presso il parcheggio E sono stati predisposti n. 3 stalli per le persone con disabilità, attivabili su richiesta.

La sosta dei veicoli di Enti di Stato ed Operatori Aeroportuali è consentita negli appositi parcheggi come sopra individuati, secondo le disposizioni e le limitazioni riportate nei Regolamenti esposti all'ingresso delle singole zone dei parcheggi. Nei parcheggi A, B, C, D, E, M è vietata la sosta ai veicoli privi di idonea vetrofania, rilasciata dalla società di Gestione SACBO s.p.a. e tenuta visibilmente esposta.

Art. 10 – TAXI

In aeroporto sono autorizzati ad effettuare servizio taxi i titolari di licenza ai sensi della normativa in vigore.

I conducenti dei taxi devono effettuare la fermata per consentire la discesa dei propri clienti nei n. 2 stalli dedicati presso l'apposita area posta in prossimità dell'accesso alla ZTL.

I conducenti dei taxi in attesa dei clienti devono sostare nella corsia ad essi dedicata in zona arrivi e contrassegnata da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, come da planimetria allegata.

È fatto obbligo ai conducenti dei TAXI di rimanere nei pressi delle autovetture durante la sosta in attesa dei clienti, salvo casi di necessità.

Art. 11 – NCC

In aeroporto sono autorizzati ad effettuare servizio NCC i titolari di licenza ai sensi della normativa in vigore.

Gli NCC devono effettuare la fermata per consentire la discesa dei propri clienti presso i n. 2 stalli dedicati presso l'apposita area posta in prossimità dell'accesso alla ZTL.

Per i conducenti di veicoli NCC in attesa dei clienti sono predisposte apposite aree nei parcheggi P1 e P2, come da planimetria allegata.

Sono vietati il carico dei passeggeri e la sosta nonché la fermata al di fuori delle suddette aree.

È fatto obbligo ai conducenti di rimanere nei pressi delle autovetture durante la sosta in attesa dei clienti, salvo casi di necessità.

Art. 12 – Autobus GT

I conducenti degli autobus GT devono effettuare la sosta e la fermata nell'area loro dedicata in zona arrivi, individuata da apposita segnaletica, come da planimetria allegata.

Art. 13 – Autobus

I conducenti degli autobus devono effettuare la sosta e la fermata presso i n. 3 stalli posti in prossimità dell'accesso alla ZTL esclusivamente per consentire la discesa dei propri clienti e, comunque, in modo tale da non arrecare intralcio alla viabilità. Una volta terminate le operazioni di discesa o qualora i suddetti stalli risultino occupati, gli autobus devono recarsi presso gli stalli dotati di banchina e posizionati nella zona

antistante l'aerostazione (lato arrivi) per consentire, rispettivamente, la salita o la discesa dei propri clienti. È onere del Gestore aeroportuale individuare i predetti stalli ed indicarli mediante idonea segnaletica verticale e orizzontale, come da planimetria allegata.

Sul marciapiede che costeggia l'aerostazione lato arrivi sono collocati dispositivi informativi (monitor) che recano, per ogni banchina, il nome della società di trasporto, l'orario del servizio, il percorso e la destinazione finale.

I conducenti degli autobus devono spegnere i motori degli autobus all'arrivo nelle apposite zone di fermata e possono azionarli nuovamente al massimo cinque minuti prima della partenza.

Art. 14 – Trasporto Pubblico Locale – Collegamento città/Aeroporto.

Al servizio di trasporto pubblico locale effettuato a mezzo bus per il collegamento tra l'aerostazione e la citta di Bergamo è riservato lo stallo n. 1 collocato nella zona antistante l'aerostazione (lato arrivi). Lo stallo è indicato mediante idonea segnaletica verticale e orizzontale, come da planimetria allegata e deve essere utilizzato sia per la discesa che per la salita dei passeggeri.

Art. 15 – Navetta Aeroportuale – Collegamento Aeroporto/P3

Al servizio di trasporto effettuato a mezzo bus per il collegamento tra l'aerostazione ed il parcheggio P3, collocato fuori dal sedime aeroportuale, è riservato lo stallo n. 8 collocato nella zona antistante l'aerostazione (lato arrivi). Lo stallo è indicato mediante idonea segnaletica verticale e orizzontale, come da planimetria allegata e deve essere utilizzato sia per la discesa che per la salita dei passeggeri.
Sul marciapiede che costeggia l'aerostazione lato arrivi è installato il dispositivo informativo (monitor) che riporta gli estremi del servizio di collegamento con il P3.

Art. 16 – Contrasto alle attività di abusivismo e procacciamento.

All'interno delle aree aeroportuali è vietato svolgere attività commerciali non consentite, tese al procacciamento di clienti e aventi la finalità di indirizzare, con criteri di preferenza, i passeggeri in arrivo verso i servizi di trasporto esistenti.
Tutte le attività commerciali, di fornitura di servizi o di comunicazione pubblicitaria, svolte anche occasionalmente all'interno del sedime aeroportuale, devono essere obbligatoriamente regolamentate tramite un accordo sottoscritto con il gestore aeroportuale SACBO s.p.a.
Le Forze dell'Ordine sono incaricate di attivare tutte le iniziative necessarie ad assicurare l'osservanza della presente disposizione.

Art. 17 – Obbligo di custodia del bagaglio.

In tutte le aree aeroportuali aperte al pubblico uso è vietato lasciare incustodito il bagaglio a mano e/o da stiva.

Art. 18 – Segnaletica

Il Gestore aeroportuale provvede all'installazione della segnaletica richiamata nella presente ordinanza, curandone l'aggiornamento, la manutenzione e garantendo che la stessa sia sempre in buone condizioni di visibilità.

La segnaletica utilizzata deve essere conforme alle prescrizioni del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.

Art. 19 – Regole Generali

L’ENAC, per motivi di incolumità pubblica, sicurezza della navigazione aerea (nelle due accezioni di safety e di security), nonché per esigenze di soccorso e/o di carattere tecnico, può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o su alcune corsie della strada antistante l’aerostazione passeggeri, a tutte o ad alcune categoria di utenti, ovvero modificarne la viabilità.

Art. 20 – Rispetto dell’ordinanza

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Art. 21 – Sanzioni

In tutte le aree aeroportuali disciplinate dalla presente ordinanza, per gli aspetti attinenti alla circolazione stradale, si applicano le disposizioni del Codice della Strada e relative norme di esecuzione e di attuazione.

Le sanzioni per inosservanza alle norme del Codice della Strada sono applicate dagli Organi di Polizia - cui compete l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale a norma dell’art. 12 del Codice della Strada.

Le sanzioni emesse tramite i sistemi di rilevazione elettronica sono gestite dalla Centrale Controllo Traffico del Comando della Polizia Locale del Comune di Orio al Serio.

Per tutte le infrazioni alla presente ordinanza che non riguardino la disciplina del Codice della Strada si applica l’art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 21 – Decorrenza

La presente ordinanza entra in vigore a partire dalle ore 00.01 del giorno 20 ottobre 2026 ed **abroga tutte** le precedenti disposizioni in materia, in particolare l’ordinanza ENAC D.T. Bergamo n. 2/2026.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell’ENAC.

Bergamo-Orio al Serio, 20 ottobre 2026.

Il Direttore
Dott.ssa Roberta Carli
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 d. lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)